

Prot. RUSLQ/0186915

del 04/07/2011

A tutte le Funzioni  
ACC  
SAAV  
CAAV  
UAAV  
NAAV

Oggetto: Circolare applicativa CCNL 2008/2011 – trattamento economico

IL CCNL 2008/2011 ha modificato, rispetto al precedente contratto, la struttura della retribuzione e le modalità di attribuzione di alcuni istituti.

Si ritiene pertanto opportuno ridefinire complessivamente le modalità di attribuzione di tutte le voci retributive e le procedure della loro erogazione.

## **1. RETRIBUZIONE FISSA**

### 1.1 Minimo contrattuale

*1.1.1* A decorrere dal 1 luglio 2008, al personale spettano gli importi mensili indicati nell'art. 45 del contratto e dai successivi accordi relativi al biennio economico 2010/2011 (vedi tabella allegata), variabili in relazione alla classe stipendiale attribuita.

### 1.2 Indennità integrativa speciale conglobata

*1.2.1* Al personale spettano gli importi mensili indicati nell'art. 46 del contratto, variabili in relazione alla classe stipendiale attribuita.

*1.2.2* A decorrere dal 1 gennaio 2009, nel minimo contrattuale vengono conglobati gli importi della indennità integrativa speciale, senza effetto sull'importo della 14<sup>a</sup> mensilità e sulle modalità di determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico del personale in regime INPADP.

### 1.3 Retribuzione individuale di anzianità

*1.3.1* Al personale che era in servizio alla data del 1 gennaio 1994 spettano gli importi mensili già attribuiti ai sensi dell'art. 47 del CCNL 1998/2001, a titolo di ex scatti biennali di anzianità e di ex classi quinquennali del superminimo professionale.

Essi non sono riassorbibili in alcun caso.

1.3.2 Al personale che era in servizio nell'anno 2003 ed alla data del 10 aprile 2004 spettano gli importi mensili già attribuiti a titolo di ristrutturazione salariale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 dell'accordo aziendale del 10 aprile 2004 e successive integrazioni.

Essi sono riassorbibili in caso di passaggio ad altra categoria.

1.3.3 Al personale Quadro spettano i seguenti importi mensili, variabili in relazione all'incarico attribuito:

- 500,00 euro, responsabile UAAV o NAAV, Capo sala operativa, Supervisore Operativo Comandante, Vicario ACC o SAAV;
- 300,00 euro, responsabile di una delle strutture operative, individuate nei provvedimenti di conferimento degli incarichi;
- 100,00 euro, altri.

#### 1.4 Scatto anomalo

1.4.1 Al personale spetta un importo mensile di 103,29 euro uguali per tutti, a decorrere dalla data di compimento del primo biennio di servizio.

#### 1.5 Elemento distinto della retribuzione

1.5.1 Al personale delle categorie Meteorologi, Tecnici, Amministrativi - che non abbia goduto di alcun passaggio di parametro per effetto della norma transitoria dell'art. 26 del CCNL 1998-2001 o che non sia stato successivamente promosso ad altro titolo - spetta un importo di 80,57 euro mensili, soggetto a riassorbimento in caso di promozione.

Non si procede al riassorbimento nei riguardi del personale Autista.

1.5.2 A decorrere dal 1 luglio 2009, al personale delle categorie Tecnici, Amministrativi e Informatici, in servizio alla data del 30 giugno 2008, spettano i seguenti importi mensili, variabili in relazione alla classe stipendiale attribuita:

1^ classe	38,00 euro
2^ classe	32,00 euro
3^ classe	26,00 euro
4^ classe	20,00 euro
5^ classe	13,00 euro
6^ classe	7,00 euro

#### 1.6 Superminimo professionale

1.6.1 A decorrere dal 1 luglio 2008, al personale spettano gli importi mensili indicati nella tabella allegata al contratto, variabili in relazione ai seguenti requisiti: categoria professionale, profilo professionale, abilitazione CTA, sede e regime orario.

Per il personale impiegato in regime H36, in attività funzionalmente connesse con l'esercizio operativo, gli importi sono differenziati su quattro fasce commisurate all'anzianità di turno maturata:

- importo (0): meno di 5 anni;
- importo (30): da 5 a 10 anni;
- importo (50): da 10 a 15 anni;
- importo (70): oltre 15 anni.

Tale trattamento è attribuito anche al personale frequentatore di corsi in regime H36.

Al personale impiegato in regime H36, in attività non funzionalmente connesse con l'esercizio operativo, viene comunque attribuito l'importo spettante al personale con meno di 5 anni di anzianità di turno.

*1.6.2* Al personale spettano, a titolo di ristrutturazione salariale, gli importi mensili (vds allegata tabella) previsti dall'accordo aziendale del 10 aprile 2004 e successive integrazioni, variabili in relazione ai seguenti requisiti: categoria, profilo professionale, abilitazione CTA, sede.

Al personale che era in servizio nell'anno 2003 ed alla data del 10 aprile 2004 gli importi spettano in misura piena.

Al personale assunto successivamente o da assumere gli importi sono attribuiti in misura progressiva (25%, 60%, 100%), rispettivamente al compimento del terzo, sesto, settimo anno di servizio, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro del dipendente, compreso quello a tempo parziale.

*1.6.3* Al personale Quadro, in aggiunta alla maggiorazione di cui all'art. 27 del CCNL ricompresa nella quota base del superminimo, spettano anche gli importi mensili (vds allegata tabella) previsti dall'accordo del 7 dicembre 2002 e successive integrazioni, variabili in relazione ai seguenti requisiti: categoria, abilitazione CTA

*1.6.4* Per quanto riguarda il regime orario, ai fini dell'attribuzione della quota di superminimo di cui al punto 1.6.1, si fa riferimento a quello in cui il dipendente è effettivamente impiegato, anche in via temporanea.

*1.6.5* Per quanto riguarda l'abilitazione CTA, ai fini dell'attribuzione di tutte e tre le quote del superminimo, in via generale si fa riferimento a quella più alta posseduta dal dipendente prevista presso la sede.

Per le funzioni centrali, si fa comunque riferimento all'abilitazione più alta.

Per i SAAV, gli importi delle tre quote di superminimo sono gli stessi per qualsiasi abilitazione; per i CAAV di Catania e Orio al Serio gli importi della sola quota di cui al punto 1.6.2 sono gli stessi per qualsiasi abilitazione.

Ai CTA degli AFIU (esclusi i Quadri responsabili) e a quelli degli ACC con autorizzazione all'impiego sulla posizione FIC, sono attribuiti gli importi corrispondenti alle abilitazioni APP-ADI-ADV.

In caso di trasferimento definitivo dovuto ad esigenze di servizio o ristrutturazione, si fa riferimento all'abilitazione già considerata presso la sede di provenienza, se più favorevole.

In caso di trasferimento definitivo dovuto ad una delle altre motivazioni previste dall'art. 28 del CCNL, al CTA che non sia in possesso di nessuna delle abilitazioni previste presso la nuova sede, durante il periodo necessario al conseguimento della nuova abilitazione sono attribuiti gli importi più bassi previsti per la nuova sede; tale criterio si applica anche al personale CTA che, in occasione dell'assunzione, abbia conseguito la prima abilitazione presso una sede diversa da quella di assegnazione definitiva e che non sia in possesso di nessuna delle abilitazioni previste presso quest'ultima.

1.6.6 Per quanto riguarda la sede, si fa riferimento a quella presso la quale il dipendente è assegnato in via definitiva; pertanto, non sono considerati i trasferimenti o le variazioni temporanee di assegnazione nonchè le trasferte.

## 1.7 Assenze

1.7.1 Le voci facenti parte della retribuzione fissa mensile non spettano nei periodi di assenza non retribuita a qualsiasi titolo.

1.7.2 In tali casi, vengono applicate decurtazioni degli importi mensili nelle seguenti misure:

- 1/26, per ogni giornata (comunque l'intero importo se l'assenza copre tutto il mese);
- 1/150 o 1/156, per ogni ora (o frazione di ora superiore a 30 minuti cumulata nel mese), rispettivamente per il personale in regime orario H35 o H36.

1.7.3 Nei periodi parzialmente retribuiti di congedo parentale e per malattia del bambino o di assenza per malattia oltre il 186esimo giorno, gli importi vengono attribuiti secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli. 35 e 39 del CCNL.

## **2. INDENNITA' VARIABILI**

### 2.1 Indennità di controllo

2.1.1 A decorrere dal 1 luglio 2008, al personale non Quadro delle categorie CTA, EAV e MET spettano gli importi mensili indicati nell'art. 51 del CCNL, variabili in relazione ai seguenti requisiti: categoria, abilitazione CTA, regime orario.

2.1.2 Per il personale impiegato in regime H36, in attività funzionalmente connesse con l'esercizio operativo, gli importi sono differenziati su tre fasce commisurate all'anzianità di turno: da 5 a 10 anni, da 10 a 15 anni, oltre 15 anni. Tale trattamento si applica anche al personale frequentatore di corsi in regime H36.

Al personale impiegato in H36, in attività non funzionalmente connesse con l'esercizio operativo, non viene attribuito alcun importo.

2.1.3 Per quanto riguarda il regime orario, si fa riferimento a quello in cui il dipendente è effettivamente impiegato, anche in via temporanea.

2.1.4 Per quanto riguarda l'abilitazione CTA, di norma si fa riferimento a quella più alta posseduta dal dipendente prevista presso la sede.

Per le funzioni centrali, si fa comunque riferimento all'abilitazione più alta.

Ai CTA degli AFIU e a quelli degli ACC con autorizzazione all'impiego sulla posizione FIC sono attribuiti gli importi corrispondenti alle abilitazioni APP-ADI-ADV.

In caso di trasferimento definitivo dovuto a esigenze di servizio o ristrutturazione, si fa riferimento all'abilitazione già considerata presso la sede di provenienza, se più favorevole.

In caso di trasferimento definitivo dovuto ad una delle altre motivazioni previste dall'art. 28 del CCNL, al CTA che non sia in possesso di nessuna delle abilitazioni previste presso la nuova sede,

durante il periodo necessario al conseguimento della nuova abilitazione sono attribuiti gli importi più bassi previsti per la nuova sede; tale criterio si applica anche al personale CTA che, in occasione dell'assunzione, abbia conseguito la prima abilitazione presso una sede diversa da quella di assegnazione definitiva e che non sia in possesso di nessuna delle abilitazioni previste presso quest'ultima.

2.1.5 Per quanto riguarda la sede, si fa riferimento a quella presso la quale il dipendente è assegnato in via definitiva; pertanto, non sono considerati i trasferimenti o le variazioni temporanee di assegnazione nonchè le trasferte.

## 2.2 Indennità tecnico/informatica

2.2.1 A decorrere dal 1 luglio 2008, al personale non Quadro delle categorie Tecnici e Informatici spettano gli importi mensili indicati nell'art. 52 del CCNL, variabili in relazione al regime orario.

2.2.2 Per il personale impiegato in regime H36, in attività funzionalmente connesse con l'esercizio operativo, gli importi sono differenziati su tre fasce commisurate all'anzianità di turno: da 5 a 10 anni; da 10 a 15 anni; oltre 15 anni.

Tale trattamento si applica anche al personale frequentatore di corsi in regime H36.

Al personale impiegato in regime H36, in attività non funzionalmente connesse con l'esercizio operativo, non viene attribuito alcun importo.

2.2.3 Per quanto riguarda il regime orario, si fa riferimento a quello in cui il dipendente è effettivamente impiegato, anche in via temporanea e qualunque sia la durata.

## 2.3 Indennità di volo

2.3.1 A decorrere dal 1 luglio 2008, al personale della categoria Naviganti, inclusi i Quadri, spettano gli importi mensili indicati nell'art. 53 del CCNL, variabili in relazione al profilo professionale.

## 2.4 Indennità di funzione

2.4.1 A decorrere dal 1 luglio 2008, al personale Quadro, esclusi i Naviganti, spettano i seguenti importi mensili, variabili in relazione all'incarico attribuito:

- 450,00 euro, Capo sala operativa;
- 400,00 euro, Supervisore Operativo;
- 250,00 euro, altri Quadri A;
- 200,00 euro, altri Quadri B.

2.4.2 Per il personale nominato Quadro successivamente a tale data, l'importo spettante viene attribuito dopo 12 mesi dalla data di nomina o (in caso di conferimento dell'incarico in data antecedente alla nomina) dal sesto mese dopo il conferimento dell'incarico.

2.4.3 Tale istituto potrà essere attribuito, nelle misure che saranno definite, anche a personale non Quadro impiegato in attività di struttura, in relazione al conferimento di particolari incarichi.

## 2.5 Indennità di turno

2.5.1 Al personale per il quale ricorrano le condizioni di seguito indicate spettano gli importi mensili indicati nell'art. 56 del CCNL, variabili in relazione ai seguenti requisiti: classe stipendiale, regime orario, tipologia di turno.

Sono esclusi i Naviganti, in quanto l'indennità di turno è stata a suo tempo assorbita nell'indennità di volo.

2.5.2 Al personale non Quadro impiegato in regime H35 spettano gli importi previsti nel comma 1 dell'art.56; a tale fine, si fa riferimento alla tipologia di turno applicata presso la sede di lavoro, anche qualora il dipendente sia effettivamente impiegato su un arco orario inferiore.

2.5.3 Al personale non Quadro impiegato in regime H36, in turnazione su meno di sette giorni settimanali, spetta il seguente trattamento:

- a) CTA, gli importi previsti per il personale impiegato in regime H35 su turni H24, ad eccezione di quello impiegato presso sedi con orario di apertura HX-HJ;
- b) altre categorie, gli importi mensili previsti per il personale impiegato in regime H35 su turni HX.

Tale trattamento può essere attribuito (secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 2) solo previo accordo con le RSA, purchè rappresentative dei 2/3 degli iscritti della sede; pertanto, esso viene erogato solo in presenza di tali accordi, da trasmettere in copia alla Funzione Gestione risorse umane.

Tale trattamento non compete comunque al personale semplicemente impiegato secondo una diversa articolazione dell'orario di lavoro, che non configuri una vera e propria turnazione.

2.5.4 Al personale non Quadro impiegato in regime H36, in turno fisso, a titolo di mantenimento dell'indennità di turno spettano importi differenziati su tre fasce, commisurate all'anzianità di turno maturata:

- oltre 15 anni, 70% dell'importo spettante per turni su 7 giorni settimanali;
- da 10 a 15 anni, 50% dell'importo spettante per turni su 7 giorni settimanali;
- da 5 a 10 anni, 30% dell'importo spettante per turni su 7 giorni settimanali.

Tale trattamento è attribuito anche al personale frequentatore di corsi in regime H36.

Per la determinazione dell'importo spettante, si fa riferimento alla tipologia di turno applicata presso la sede di lavoro; per il personale impiegato presso la Sede centrale si fa riferimento agli importi spettanti al personale impiegato in regime H35 su turni H24.

2.5.5 Per quanto riguarda il regime orario, si fa riferimento a quello in cui il dipendente è effettivamente impiegato, anche in via temporanea.

## 2.6. Assenze

2.6.1 Le indennità di controllo, di volo e tecnico/informatica non spettano durante le seguenti assenze:

- assenze non retribuite a qualsiasi titolo;
- congedo parentale e malattia del bambino;
- permesso retribuito per studio, esami, visita specialistica, trasferimento, testimonianza in processi, partecipazione a convegni;
- malattia (con esclusione di malattia professionale, ricovero ospedaliero e successive convalescenze).

Per le assenze derivanti da congedi parentali si fa riferimento a quanto previsto dall'accordo del 26 maggio 2011.

2.6.2 Le indennità di funzione e di turno (o suo mantenimento) non spettano durante le seguenti assenze:

- assenze non retribuite a qualsiasi titolo;
- congedo parentale e malattia del bambino;
- permesso retribuito per studio, esami, visita specialistica, trasferimento, testimonianza in processi, partecipazione a convegni, lutto, nascita figli, congedo matrimoniale;
- permesso giornaliero a recupero;
- ferie e permesso RFS;
- malattia (incluso ricovero ospedaliero e convalescenza, con la sola esclusione della malattia professionale).

Per le assenze derivanti da congedi parentali, ferie ed RFS si fa riferimento a quanto previsto dall'accordo del 26 maggio 2011.

2.6.3 Nei casi suindicati, vengono applicate decurtazioni degli importi mensili nelle seguenti misure:

- 1/26 dell'importo mensile per ogni giornata, comunque l'intero importo se l'assenza copre tutto il mese;
- 1/150 o 1/156 dell'importo mensile per ogni ora (o frazione di ora superiore a 30 minuti cumulata nel mese), rispettivamente per il personale in regime orario H35 e H36.

A decorrere dal mese di febbraio 2011, la decurtazione dell'indennità di volo, nei casi sopra indicati di permesso retribuito o di malattia, è del 50%.

## 2.7 Elemento aggiuntivo della retribuzione

2.7.1 A decorrere dal 1° gennaio 2011, a tutto il personale spettano gli importi mensili di seguito indicati, variabili in relazione ai seguenti requisiti: categoria, abilitazione CTA, sede:

CTA	ACS	485,00 euro
	ACP	220,00 euro
	APS	190,00 euro
	ADI/RAD	170,00 euro
	APP,ADI,ADV	100,00 euro
	SAAV	250,00 euro
	Responsabili UAAV	190,00 euro
	Responsabili NAAV	100,00 euro
NAV	Comandanti	485,00 euro
	Piloti	220,00 euro
	Tecnici di volo	60,00 euro
EAV, MET		60,00 euro
TEC, INF, AMM		40,00 euro

2.7.2 Per quanto riguarda l'abilitazione CTA, di norma si fa riferimento a quella più alta posseduta dal dipendente prevista presso la sede.

Per le funzioni centrali, si fa comunque riferimento all'abilitazione più alta.

Ai CTA degli AFIU e a quelli degli ACC con autorizzazione all'impiego sulla posizione FIC sono attribuiti gli importi corrispondenti alle abilitazioni APP-ADI-ADV.

In caso di trasferimento definitivo dovuto a esigenze di servizio o ristrutturazione, si fa riferimento all'abilitazione già considerata presso la sede di provenienza, se più favorevole.

In caso di trasferimento definitivo dovuto ad una delle altre motivazioni previste dall'art. 28 del CCNL, al CTA che non sia in possesso di nessuna delle abilitazioni previste presso la nuova sede, durante il periodo necessario al conseguimento della nuova abilitazione sono attribuiti gli importi più bassi previsti per la nuova sede; tale criterio si applica anche al personale CTA che, in occasione dell'assunzione, abbia conseguito la prima abilitazione presso una sede diversa da quella di assegnazione definitiva e che non sia in possesso di nessuna delle abilitazioni previste presso quest'ultima.

2.7.3 Per quanto riguarda la sede, si fa riferimento a quella presso la quale il dipendente è assegnato in via definitiva; pertanto, non sono considerati i trasferimenti o le variazioni temporanee di assegnazione nonchè le trasferte.

2.7.4 Nei periodi di assenza, per qualsiasi motivo, si applica quanto previsto per la retribuzione fissa.

2.7.5 Tale nuovo istituto rientra nella retribuzione utile per la determinazione del TFR.

### **3. ALTRE COMPETENZE VARIABILI**

#### **3.1 Lavoro festivo, domenicale, notturno,**

3.1.1 Le ore ordinarie effettuate dal personale nelle giornate di festività sono compensate con una maggiorazione pari alla retribuzione oraria maggiorata del 40%.

Essa assorbe le eventuali maggiorazioni per lavoro domenicale e notturno riferite alle stesse ore.

3.1.2 Le ore ordinarie operative effettuate dal personale impiegato in regime H35 nelle domeniche, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, nel periodo giugno/settembre, sono compensate con una maggiorazione oraria pari al 33% della retribuzione oraria.

3.1.3 Le ore ordinarie effettuate dal personale non Quadro, impiegato in regime H36 in turno fisso nella fascia oraria dalle 20,00 alle 08,00, sono compensate con una maggiorazione oraria pari al 45% della retribuzione oraria.

Tenuto conto che l'articolazione dell'orario di lavoro del personale a turno fisso non prevede normalmente prestazioni in detta fascia oraria, tale maggiorazione si applica solo alle ore di lavoro effettuate in detta fascia oraria che non siano retribuite come lavoro straordinario e siano recuperate.

3.1.4 Tali maggiorazioni spettano per le ore effettivamente rese; esse sono attribuite, inoltre, anche per le ore ordinarie programmate e non effettuate, quando l'assenza sia dovuta alle seguenti motivazioni:

- congedo per maternità/paternità, interdizione dal lavoro per maternità, riposo giornaliero per allattamento;
- permesso retribuito per assolvimento cariche pubbliche, volontari protezione civile, tutela handicap;
- permesso sindacale retribuito e assemblea sindacale;
- permesso retribuito per RLS;
- infortunio sul lavoro, malattia professionale.

### 3.2 Festività coincidenti

3.2.1 Nel caso in cui una giornata di festività coincida con la domenica ovvero con il giorno compensativo del riposo domenicale, al personale spetta un compenso pari alla retribuzione giornaliera.

Analogamente è retribuita la festività coincidente con altra festività.

Qualora due festività, oltre che tra di loro, coincidano anche con la domenica (o con il riposo compensativo di essa), il compenso aggiuntivo è pari a due volte la retribuzione giornaliera.

3.2.2 Tale compenso spetta anche quando la giornata cade all'interno di un periodo di assenza dovuta alle seguenti motivazioni:

- congedo per maternità/paternità, interdizione dal lavoro per maternità;
- ferie;
- infortunio sul lavoro, malattia professionale.

### 3.3 Lavoro straordinario

3.3.1 Per il personale non Quadro impiegato in regime H36, le ore di lavoro straordinario effettivamente rese sono remunerate con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una delle seguenti percentuali, variabili in funzione del giorno e della fascia oraria in cui la prestazione straordinaria è resa:

- 10%, in giorno lavorativo feriale, dalle ore 08,00 alle ore 20,00;
- 15%, in giorno lavorativo feriale, dalle ore 20,00 alle ore 08,00;
- 30%, in giorno libero feriale, dalle ore 08,00 alle ore 20,00;
- 35%, in giorno libero feriale, dalle ore 20,00 alle ore 08,00;
- 40%, in giorno festivo o di riposo domenicale, dalle ore 08,00 alle ore 20,00;
- 45%, in giorno festivo o di riposo domenicale, dalle ore 20,00 alle ore 08,00.

3.3.2 A decorrere dal 1 luglio 2008, per il personale non Quadro impiegato in regime H35, le ore operative straordinarie effettivamente rese sono remunerate con gli importi di seguito indicati:

CTA	ACS 85,00 euro	ACP, APS 75,00 euro	APP,ADI,ADV 65,00 euro
EAV-MET	50,00 euro		
TEC-INF	40,00 euro		
PIL	80,00 euro		
TV	70,00 euro		

Per quanto riguarda l'abilitazione CTA, si fa riferimento a quella più alta posseduta dal dipendente prevista presso la sede.

Ai CTA dei SAAV è attribuito l'importo corrispondente alle abilitazioni ACP-APS.

Ai CTA degli AFIU e a quelli degli ACC con autorizzazione all'impiego sulla posizione FIC sono attribuiti gli importi corrispondenti alle abilitazioni APP, ADI, ADV.

In caso di trasferimento per qualsiasi ragione, al CTA che non sia in possesso di nessuna delle abilitazioni previste presso la nuova sede, durante il periodo necessario al conseguimento della nuova abilitazione sono attribuiti gli importi più bassi previsti per la nuova sede; tale criterio si applica anche al personale CTA che, in occasione dell'assunzione, abbia conseguito la prima abilitazione presso una sede diversa da quella di assegnazione definitiva e che non sia in possesso di nessuna delle abilitazioni previste presso quest'ultima.

### 3.4 Indennità di reperibilità

3.4.1 A decorrere dal 1 luglio 2008, al personale non Quadro impiegato in regime H35, per ogni giornata di reperibilità programmata al di fuori del normale orario di lavoro viene riconosciuto un importo di 50,00 euro; in caso di chiamata in servizio, esso viene assorbito dal compenso per il lavoro straordinario effettuato.

Per ogni giornata di reperibilità aggiuntiva, ove prevista, viene riconosciuto un compenso di 60,00 euro, non riassorbito dall'eventuale compenso per il lavoro straordinario effettuato.

In caso di riprogrammazione della reperibilità, viene riconosciuto un compenso pari a 100,00 euro, non riassorbito dall'eventuale compenso per il lavoro straordinario effettuato.

3.4.2 I suddetti compensi non spettano in nessun caso di assenza né in caso di mancata risposta alla chiamata.

3.4.3 In caso di chiamata in servizio, le ore effettivamente rese sono considerate e retribuite come lavoro straordinario.

Spetta inoltre un compenso pari a due ore di straordinario festivo diurno, per il tempo di andata e ritorno.

### 3.5 Indennità di flessibilità di impiego

3.5.1 Al personale non Quadro, comandato in regime di flessibilità d'impiego al di fuori del normale orario di lavoro, viene riconosciuto un compenso di 18,00 euro per ogni giornata di calendario che sia totalmente o parzialmente impegnata.

3.5.2 Tale compenso non spetta in alcun caso di assenza né in caso di mancata risposta alla chiamata.

3.5.3 In caso di chiamata in servizio, le ore effettivamente rese sono considerate e retribuite come lavoro straordinario, secondo quanto previsto per tale istituto in relazione al regime orario di impiego del dipendente.

Spetta inoltre un compenso pari a due ore di straordinario festivo diurno, per il tempo di andata e ritorno.

## **4. MENSILITÀ AGGIUNTIVE**

4.1 Con le competenze del mese di novembre, a tutto il personale spetta una 13<sup>a</sup> mensilità pari alla retribuzione fissa mensile spettante in tale mese, eventualmente da ricalcolare sulla base della retribuzione del mese di dicembre.

4.2 Con le competenze del mese di giugno, a tutto il personale spetta una 14<sup>a</sup> mensilità pari alla retribuzione fissa mensile spettante in tale mese, con esclusione della quota di minimo contrattuale corrispondente alla I.I.S. conglobata.

4.3 In caso di variazione nel corso dei mesi di riferimento di uno degli istituti facenti parte della base di calcolo della 13<sup>a</sup> o 14<sup>a</sup> mensilità, si fa riferimento all'ultimo giorno del mese.

4.4 In caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il dipendente ha diritto ai relativi dodicesimi in relazione ai mesi - o frazione di mese superiore a 15 giorni - di servizio.

4.5 Non sono utili alla maturazione della 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità i mesi - o frazione di mese superiore a 15 giorni - di assenza complessiva dovuta alle seguenti motivazioni:

- congedo parentale e per malattia del bambino;
- aspettative non retribuite artt. 33, 34, 35, 37 CCNL;
- sospensione disciplinare;
- sciopero;
- assenze ingiustificate.

4.6 A decorrere dal 2011, nella 13<sup>a</sup> e nella 14<sup>a</sup> mensilità è incluso anche l'elemento aggiuntivo della retribuzione.

## **5. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

5.1 Gli importi delle voci retributive mensili, sia fisse che variabili, sono attribuiti sulla base dei requisiti professionali e dell'impiego di ciascun dipendente al primo giorno di ciascun mese; per le

eventuali variazioni intervenute nel corso del mese, le realive regolarizzazioni (in senso positivo o negativo) verranno effettuate, se possibile, nello stesso mese, altrimenti con il primo ruolo paga utile.

5.2 I provvedimenti di rilascio delle abilitazioni CTA devono essere tempestivamente comunicati dall'Area Operativa, sia per via cartacea che tramite l'aggiornamento del relativo campo della banca dati.

L'Area operativa è tenuta altresì a comunicare le abilitazioni previste presso ciascuna unità operativa alla data del 1 luglio 2008, nonché ogni eventuale variazione successiva o futura.

5.3 Le variazioni di regime orario devono essere tempestivamente comunicate dai responsabili di sede/funzione, secondo le procedure in vigore.

Salvo casi particolari debitamente autorizzati, nel corso del mese non si può verificare più di una variazione.

5.4 Le anzianità di turno - utili ai fini dell'attribuzione del superminimo professionale, delle indennità di controllo e tecnico/informatica, del mantenimento dell'indennità di turno - devono essere comunicate dai responsabili di sede/funzione, mediante i moduli in allegato (da utilizzare solo per le nuove attribuzioni).

Ai fini del calcolo di tali anzianità, vanno considerati i periodi di impiego in turni su sette giorni settimanali effettuati in ENAV nella categoria di appartenenza.

Tali periodi di turno non sono comprensivi delle seguenti assenze giornaliere:

- aspettative non retribuite artt. 33, 34, 35, 37 CCNL;
- sospensione disciplinare;
- sciopero;
- assenze ingiustificate.

Per il personale transitato ai sensi del DPR n. 145/81 e per il personale CTA proveniente dall'A.M.I, sono considerati utili anche i periodi di servizio presso le amministrazioni di provenienza, nella misura forfettaria di 4/5.

Per il personale che abbia cambiato categoria in ENAV, sono considerati utili anche i periodi di servizio nella precedente categoria, nella misura forfettaria di 4/5.

5.5 Le anzianità di servizio - utili ai fini dell'attribuzione dello scatto anomalo, del superminimo professionale, dell'indennità di funzione -, sono accertate dalla Funzione Gestione risorse umane; esse non sono comprensive delle seguenti assenze giornaliere:

- aspettative non retribuite artt. 33, 34, 35, 37 CCNL;
- sospensione disciplinare;
- sciopero;
- assenze ingiustificate.

5.6 Le voci facenti parte della retribuzione fissa mensile, le indennità di volo e di funzione e l'elemento aggiuntivo della retribuzione di norma sono erogate nel mese di competenza.

Le eventuali decurtazioni per assenza di norma sono applicate nel mese successivo a quello di competenza, ad eccezione dei periodi di aspettativa o congedo non retribuiti per i quali sia stata sospesa la retribuzione.

5.7 Le indennità di turno, di controllo e tecnico/informatica di norma vengono erogate nel mese successivo a quello di competenza.

Le eventuali decurtazioni per assenza di norma sono applicate contestualmente, ad eccezione dei periodi di aspettativa o congedo non retribuiti per i quali sia stata sospesa la retribuzione.

5.8 Le altre competenze variabili legate alla presenza (lavoro straordinario, reperibilità, flessibilità di impiego, lavoro festivo, lavoro domenicale, lavoro notturno, festività coincidenti) sono determinate dalla Funzione Gestione risorse umane sulla base delle comunicazioni trasmesse dai responsabili di sede/funzione tramite le previste procedure.

Esse di norma sono erogate nel mese successivo a quello di competenza.

5.9 La retribuzione giornaliera, da considerare ai fini del calcolo del trattamento per festività coincidenti, è pari a 1/26 della retribuzione fissa mensile.

La retribuzione oraria - da considerare ai fini del calcolo delle maggiorazioni per lavoro festivo, domenicale o notturno e del lavoro straordinario - è pari a 1/150 o 1/156 della retribuzione fissa mensile, rispettivamente per il personale in regime orario H35 e H36.

## **6. DISPOSIZIONI FINALI**

6.1 La presente circolare abroga ogni altra disposizione in oggetto emanata in precedenza.

Essa si applica a partire dalle competenze del mese di luglio 2011.

Di conseguenza, non si procede ad alcuna regolarizzazione sino a tutto il mese precedente.

Fa eccezione il superminimo professionale, per il quale si procederà ad effettuare le eventuali regolarizzazioni degli importi in relazione al regime orario, a decorrere dal 1 luglio 2008.

Umberto Musetti

## MINIMI TABELLARI

<b>Classe Stipendiale</b>	<b>Minimi in Vigore dal 01/02/2011</b>
<b>1</b>	<b>632,00</b>
<b>2</b>	<b>790,00</b>
<b>3</b>	<b>948,00</b>
<b>4</b>	<b>1.137,00</b>
<b>5</b>	<b>1.326,00</b>
<b>6</b>	<b>1.515,00</b>
<b>7</b>	<b>1.705,00</b>
<b>8</b>	<b>1.894,00</b>
<b>9</b>	<b>2.020,00</b>
<b>10</b>	<b>2.146,00</b>
<b>11</b>	<b>2.271,00</b>
<b>12</b>	<b>2.397,00</b>
<b>13</b>	<b>2.524,00</b>
<b>Quadro</b>	<b>3.030,00</b>